



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE**

***n. 49 del 03 giugno 2020***

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni riguardanti la ripresa degli spostamenti extraregionali delle persone fisiche di cui all'art. 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.**

*Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Tutela della Salute,  
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la  
regolarità tecnica del presente atto.*

***Dott.ssa Francesca Fratto***  
*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTI** i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 *“Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”;*

**VISTA** l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

**VISTI** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

### **CONSIDERATO** che

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilendo nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha fissato all’art. 1 comma 2 a tutto il 2 giugno 2020 la data ultima di divieto degli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova;

- l’art. 1 comma 3 del medesimo Decreto Legge ha stabilito che *“a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;*

- analogamente, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e

degli obblighi internazionali;

- i Report settimanali del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla valorizzazione degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 hanno indotto il Governo a non procrastinare le limitazioni agli spostamenti di cui sopra;

### **RITENUTO NECESSARIO**

- garantire la libera circolazione delle persone fisiche nel territorio regionale, in ottemperanza a quanto fissato dal DL n. 33/2020;

- mantenere, nel contempo, un livello di attenzione e precauzione elevati, in relazione al prossimo flusso in entrata e in uscita non controllato delle persone fisiche nel territorio regionale - che allo stato attuale presenta un rischio di diffusione molto basso – adottando strategie preventive atte a scongiurare l'insorgere di nuovi focolai e comunque all'eventuale rapido contact tracing per ridurne al minimo l'impatto sociale;

- garantire la possibilità di tracciamento delle persone in arrivo in regione Calabria, mantenendo vigente la necessità di registrazione attraverso il portale [www.rcovid19.it](http://www.rcovid19.it), raggiungibile anche dalla pagina [www.emergenzacovid.regione.calabria.it](http://www.emergenzacovid.regione.calabria.it), al fine di consentire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali le eventuali azioni previste nella Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, ovvero proporre azioni preventive quali il test per ricerca di SARS-CoV-2;

- ribadire la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio, atteso che la convivenza col virus, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi;

- ribadire altresì il divieto d'ingresso e di spostamenti nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare e alle persone con sintomatologia suggestiva COVID-19;

### **DATO ATTO** che:

- SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

**VISTO** il D.Lgs. n. 1/2018;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il DPCM del 17 maggio 2020;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**RITENUTO**, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al

rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

## **ORDINA**

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale, **sono adottate le seguenti misure:**

1. A decorrere **dal 3 giugno 2020** cessano di avere effetto tutte le misure limitative relative agli spostamenti interregionali, oltre a quelli da e per l'estero, delle persone fisiche.
2. Tali misure potranno essere adottate o reiterate con riferimento all'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica Regionale.
3. **Dal 3 giugno 2020** le persone fisiche che arrivano nel territorio regionale, anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale [www.rcovid19.it](http://www.rcovid19.it), raggiungibile anche dalla pagina [www.emergenzacovid.regione.calabria.it](http://www.emergenzacovid.regione.calabria.it), indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati.
4. I dati di registrazione saranno trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che potrà proporre, sulla base della valutazione del rischio, l'esecuzione del test per ricerca di SARS-CoV-2, ovvero potrà utilizzarli, nel rispetto dei dati personali, per l'eventuale contact tracing con le modalità previste nella Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P.
5. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell'isolamento domiciliare per provvedimento dell'Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.
6. Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.

8. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
9. Restano vigenti le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente  
***On. Avv. Jole Santelli***  
(F.to digitalmente)